

COMUNE DI BROLO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

IL COMUNE DI BROLO

01. QUESTO COMUNE, ENTE AUTONOMO LOCALE E CIRCOSCRIZIONE DI DECENTRAMENTO STATALE E REGIONALE, ESERCITA LE FUNZIONI PROPRIE E QUELLE TRASFERITE O DELEGATE CON LEGGI STATALI O REGIONALI SECONDO I PRINCIPI COSTITUZIONALI, LE LEGGI COMUNITARIE, STATALI E REGIONALI, LE NORME DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE CON IL CAPOLUOGO, LE FRAZIONI E GLI AGGLOMERATI

E' QUELLO RISULTANTE DAL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI

ALL' ARTT. 09 , 02.12.1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, HA UNA ESTENSIONE DI HA 786 E CONFINA:

A) CON IL MAR TIRRENO;

B) CON I COMUNI DI FICARRA, PIRAINO, NASO, S. ANGELO DI BROLO. LA LORO MODIFICA, ALL' INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

03. LA SEDE COMUNALE E' UBICATA NEL CAPOLUOGO E NELL' EDIFICIO ALL' UOPO DESTINATO, OVE SI SVOLGONO LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI; IN CASI ECCEZIONALI O PER PARTICOLARI ESIGENZE L' ORGANO PUO' RIUNIRSI IN LUOGHI DIVERSI, PREVIO AVVISO AL PUBBLICO.

04. NELLA SEDE COMUNALE UN APPOSITO SPAZIO, IDONEO A GARANTIRE L' ACCESSIBILITA', L' INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA PER INTERO, E' DESTINATO ALL' ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED

AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI. IL MESSO COMUNALE CURA ED E' RESPONSABILE DELL' AFFISSIONE

DEGLI ATTI ED AVVISI, CHE SARANNO TRASCritti IN APPOSITO REGISTRO; LO STESSO AVRA' CURA DI TRASCRIVERE GLI ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

SUGLI ATTI PUBBLICATI. SONO COMUNQUE FATTE SALVE LE FUNZIONI E LE RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVISTE DALLE VIGENTI NORME.

05. IL GONFALONE, LO STEMMA O ALTRI SEGNI DISTINTIVI DEL COMUNE POTRANNO

ESSERE UTILIZZATI IN PUBBLICHE CERIMONIE. ALTRE ESIBIZIONI O ALTRI USI SARANNO OGGETTO DI REGOLAMENTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', COSTITUITA DAI CITTADINI RESIDENTI E DA COLORO CHE HANNO UN RAPPORTO QUALIFICATO PER RAGIONI DI LAVORO, DI STUDIO O DI UTENZA DI SERVIZI, PROMUOVENDONE IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTENDO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

02. IL COMUNE RICONOSCE LA VALIDITA' ED IL RILIEVO DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA. IL COMUNE PROMUOVE LA COOPERAZIONE CON

ALTRI ENTI LOCALI NELL' AMBITO DEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE EUROPEA E DI INTERDIPENDENZA INTERNAZIONALE, SECONDO I PRINCIPI DELLA CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI. IL COMUNE SOSTIENE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI ALLA COSTITUZIONE DELL'EUROPA UNITA ED ALLA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA EUROPEA. IL COMUNE SVOLGE AZIONI POSITIVE E PROMUOVE E SOSTIENE INIZIATIVE ORGANIZZATIVE ED I TEMPI DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AL FINE DI FAVORIRE LA PIENA ED AUTONOMA REALIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE DONNE. IL COMUNE RICONOSCE IL RUOLO SOCIALE DEGLI ANZIANI, NE VALORIZZA L'ESPERIENZA, NE TUTELA I DIRITTI E GLI INTERESSI. IL COMUNE TUTELA I DIRITTI DELL' INFANZIA E DELLA FAMIGLIA FAVORENDONE LA PROMOZIONE.

03. IL COMUNE IN PARTICOLARE OPERA PER:

- RIMUOVERE OSTACOLI ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E GARANTIRE LA PARITA' GIURIDICA, ECONOMICA, SOCIALE E LE PARI OPPORTUNITA' IN CONFORMITA' AI PRINCIPI ISPIRATORI DELLA L.R. N. 22/86 ;
- PROMUOVERE E SOSTENERE LE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE DEI GIOVANI VALORIZZANDONE LA FUNZIONE SOCIALE.
- VALORIZZARE LA CAPACITA' CULTURALE E PROFESSIONALE DEI LAVORATORI;
- GARANTIRE LA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA;
- ORGANIZZARE UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI TUTTA LA COMUNITA', PER FORNIRE, ANCHE NELLE FRAZIONI, I SERVIZI NECESSARI PER RIDURRE IL DIVARIO E GLI SVANTAGGI CHE POSSONO DERIVARE DALLA DIVERSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO CULTURALE;
- GARANTIRE UN EFFICACE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E IL DIRITTO ALLA SALUTE DI OGNI CITTADINO;
- PROMUOVERE ED ASSICURARE L' INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI ALLA VITA POLITICO-AMMINISTRATIVA DELLA COMUNITA'.
- PROMUOVERE LO SVILUPPO TURISTICO, ATTRAVERSO LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO ARTISTICO E PAESAGGISTICO DEL COMUNE PURE ATTRAVERSO IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO;
- ORGANIZZARE IL COORDINAMENTO DELLA VIABILITA', DELLA CIRCOLAZIONE E DEI PARCHEGGI ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO E SI IMPEGNA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE;
- TUTELARE LE MINORANZE RELIGIOSE, CULTURALI ED ETNICHE. PER LA REALIZZAZIONE DELLE PROPRIE FINALITA' IL COMUNE ADOTTERA' IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, CONCORRERA' ALLE DETERMINAZIONI DEGLI OBIETTIVI DEI PROPRI PIANI E PROGRAMMI E DI QUELLI DELLO STATO E DELLA REGIONE CONSULTANDO SINDACATI, FORMAZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE O CULTURALI OPERANTI SUL SUO TERRITORIO.

ART. 03

ATTIVITA' NORMATIVA

01. LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO, FONTE PRIMARIA DELL'ORDINAMENTO COMUNALE, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI E DELLE NORME DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, COSTITUISCONO LE NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE E DETERMINANO LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI, LE FORME DI COLLABORAZIONE FRA COMUNI, DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE, DELL'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

02. CON APPOSITI REGOLAMENTI SARANNO EMANATE, NEL RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE, LE NORME ATTUATIVE E PROCEDURALI DEI VARI ISTITUTI DELLO STATUTO; INOLTRE, I REGOLAMENTI VIGENTI DOVRANNO ESSERE AGGIORNATI IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA, LA POTESTA' REGOLAMENTARE PER LE MATERIE DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, PER LE MATERIE DI COMPETENZA DEL COMUNE IN CUI MANCHI LA DISCIPLINA LEGISLATIVA, PER L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE E DEI SUOI ORGANI.

04. LE MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTARI NON POSSONO ESSERE APPORTATE NEL SEMESTRE ANTECEDENTE IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE; TALE INIZIATIVA E' RICONOSCIUTA AD 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, ALLA GIUNTA E AD ALMENO 400 CITTADINI RESIDENTI.

05. OGNI MODIFICA STATUTARIA SEGUE LA PROCEDURA DELL' ARTT. 04 DELLA LEGGE 142/90 , RECEPITO DALLA L.R. 48/91 .

06. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

07. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

08. LO STATUTO ABROGATO RIMANE IN VIGORE FINO ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO.

09. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

10. I REGOLAMENTI E LE LORO MODIFICHE ENTRANO IN VIGORE DECORSI QUINDICI GIORNI DALLA DATA DELLA LORO RIPUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, DA EFFETTUARE DOPO L'APPROVAZIONE DELLA RELATIVA DELIBERA DI

ADOZIONE.

11. LO STATUTO, I REGOLAMENTI, LE ORDINANZE E LE DIRETTIVE CHE DISPONGONO IN GENERALE SULLA ORGANIZZAZIONE, SULLA INTERPRETAZIONE DI NORME COMUNALI O CHE RIGUARDINO LA GENERALITA' DEI CITTADINI E DEGLI

INTERESSATI, DOVRANNO ESSERE RACCOLTI A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE PER TIPO E TENUTI A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI.

12. SPETTA AL CONSIGLIO L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE NORME STATUTARIE

E REGOLAMENTARI, ALLA GIUNTA ED AL SINDACO QUELLA RELATIVA AGLI ATTI DI LORO COMPETENZA, MENTRE COMPETE AL SEGRETARIO L'EMANAZIONE DI CIRCOLARI E DI DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E REGOLAMENTARI.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE

ART. 04

FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE PURCHE' COSTITUITE NELLE FORME DI LEGGE, LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, RELIGIOSE, CULTURALI, DI PROMOZIONE SOCIALE E CIVILE E DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE ED ARTISTICO, GLI ENTI E I GRUPPI INFORMALI SENZA SCOPO DI LUCRO, AVENTI SEDE NEL

TERRITORIO COMUNALE ED OPERANTI NEI SETTORI DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE, EDUCATIVA, ARTISTICA, SPORTIVA, DELL'OCCUPAZIONE, DEL TEMPO LIBERO, SENZA DISTINZIONE DI RELIGIONE, DI OPINIONI POLITICHE, DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI.

02. IL COMUNE, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME, PUO' INTERVENIRE A FAVORE O

PUO' STIPULARE CON I PREDETTI APPOSITE CONVENZIONI PER UNA MIGLIORE GESTIONE DI SPECIFICHE ATTIVITA' CHE RIENTRINO NELLE SUE

FINALITA'.

03. E' ISTITUITO UN ALBO, ARTICOLATO PER SETTORI, OVE VENGONO ISCRITTI A DOMANDA, GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI DI CUI AL PRIMO COMMA.

ART. 05

CONSULTAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ISTITUIRE ORGANISMI DI CONSULTAZIONE E DISCIPLINARNE IL FUNZIONAMENTO E LA CONSULTAZIONE, AL FINE DI GARANTIRE UN DIRETTO COLLEGAMENTO FRA IL COMUNE ED I CITTADINI E GLI

ORGANISMI ASSOCIATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE NELLA DEFINIZIONE DI SCELTE AMMINISTRATIVE, SIA IN MODO GENERALE E CONTINUO CHE PER SINGOLE MATERIE E PROVVEDIMENTI.

02. LA CONSULTAZIONE DI DETTI ORGANISMI E' OBBLIGATORIA E GLI ORGANI

COMUNALI DEVONO TENERNE CONTO NELLA EMISSIONE DEI LORO PROVVEDIMENTI, TRANNE CHE IL PARERE PERVENGA OLTRE TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA; DEVONO, ALTRESI', MOTIVARE DECISIONI NON CONFORMI.

03. GLI ORGANI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' ED I TEMPI STABILITI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, POSSONO, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE E PER MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, EFFETTUARE CONSULTAZIONI, ANCHE PER PARTICOLARI SETTORI DI POPOLAZIONE O TERRITORIALI, MEDIANTE QUESTIONARI, INDAGINI, ASSEMBLEE, UDIENZE.

04. DETTI ORGANISMI HANNO DURATA QUADRIENNALE ED IN PRIMA ISTANZA DEVONO

ESSERE COSTITUITI ENTRO UN ANNO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E SARANNO RINNOVATI PRIMA DELLA LORO SCADENZA.

ART. 06

ISTANZE E PETIZIONI

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI E GLI ORGANISMI DI CUI ALL' ARTT. 04 POSSONO,

COME PREVISTO DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, RIVOLGERE PER ISCRITTO AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE:

- ISTANZE SU QUESTIONI DI CARATTERE SPECIFICO.

- PETIZIONI SU QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE, AL FINE DI PROMUOVERE INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'INTERESSE COLLETTIVO.

02. LE RISPOSTE DOVRANNO ESSERE FORNITE ENTRO 30 GIORNI E, NEL CASO COMPORTINO L'ADOZIONE DI SPECIFICI PROVVEDIMENTI, L'ORGANO COMPETENTE DOVRA' PROVVEDERVI NEL TERMINE DI ULTERIORI TRENTA GIORNI,

QUALORA NON ABBA RIGETTATO LA RICHIESTA CON RISPOSTA MOTIVATA.

03. IL REGOLAMENTO STABILIRA' LE MODALITA' ED I TEMPI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ISTANZA E DI PETIZIONE DA ESERCITARE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

ART. 07

INIZIATIVA POPOLARE

01. POSSONO ESSERE PRESENTATE AI COMPETENTI ORGANI COMUNALI PROPOSTE DI

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI D'INTERESSE GENERALE, REDATTE SOTTO FORME DI SCHEMA DI DELIBERAZIONE O DI PROVVEDIMENTO E CON L'INDICAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI CON CUI FAR FRONTE ALLE SPESE EVENTUALMENTE PREVISTE.

02. LA PROPOSTA, PRESENTATA DAL COMITATO PROMOTORE E CON L'INDICAZIONE DI

UN RAPPRESENTANTE, DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA, SECONDO LE MODALITA' E LE PROCEDURE PREVISTE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, DA UN NUMERO DI CITTADINI NON INFERIORE A 300 DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE, FERMO RESTANDO IL QUORUM

DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 03 . LA PROPOSTA PUO' ESSERE SOTTOSCRITTA DAI CITTADINI CHE HANNO COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO DI ETA'.

03. PER I PROBLEMI RIGUARDANTI SINGOLI FRAZIONI, DETTO NUMERO DI RICHIEDENTI

RIMANE FISSATO NELLA MISURA DEL 60% DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO A PROMUOVERE L'INIZIATIVA E RESIDENTI NELLA FRAZIONE.

04. DALLA DATA DI PRESENTAZIONE, L'ORGANO COMPETENTE NON PUO' NON TENERE

CONTO DELLA PROPOSTA OVE ABBAIA A DECIDERE SU QUESTIONI OGGETTO DELLA MEDESIMA.

05. LA PROPOSTA, VERIFICATA DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE LA CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL CITATO REGOLAMENTO, VIENE ISTRUITA E CORREDATA DAI PRESCRITTI PARERI E DALL'EVENTUALE ATTESTAZIONE

FINANZIARIA, PER ESSERE SOTTOPOSTA ALL'ORGANO COMPETENTE, CHE DOVRA' DELIBERARE IN MERITO ENTRO 60 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

06. DELLE DECISIONI DELL'ORGANO COMPETENTE SARA' DATA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL DESIGNATO RAPPRESENTANTE E COPIA DELLA STESSA SARA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI.

07. LE PROPOSTE RESPINTE NON POSSONO ESSERE RIPRESENTATE PRIMA DELLA SCADENZA DI UN ANNO DALLA PRESENTAZIONE.

ART. 08

DIRITTO DI UDIENZA

01. I CITTADINI E GLI ORGANISMI DI CUI AL PREDETTO ARTT. 04 HANNO DIRITTO DI

ESSERE RICEVUTI ED ASCOLTATI DAL SINDACO E DAGLI ASSESSORI COMPETENTI IN GIORNI PREFISSATI E PUBBLICIZZATI ALL'ALBO E NELL'UFFICIO INTERESSATO OPPURE SU APPUNTAMENTO PER ILLUSTRARE PROBLEMI DI INTERESSE GENERALE.

02. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE I MODI E I TEMPI IN CUI I RAPPRESENTANTI

DEGLI ORGANISMI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 04 POSSONO, IN UDIENZA PUBBLICA, ESSERE ASCOLTATI DAGLI ORGANI COLLEGIALI; INOLTRE, POTRA' PREVEDERE I RIMEDI CONTRO EVENTUALI OMISSIONI O ARBITRII.

03. IL REGOLAMENTO PREVISTO DAL COMMA 03 DEL SUCCESSIVO ARTT. 11 DISCIPLINERA' L'AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO CHE NON POTRA' AVVENIRE OLTRE IL 15% GIORNO DALLA RICHIESTA.

ART. 09

REFERENDUM

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO SI PUO' TENERE SOLO UNA VOLTA L'ANNO ED E' AMMESSO SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E DEVE TENDERE A REALIZZARE UN VALIDO RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE

MATURANO NELLA COMUNITA' E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI

COMUNALI; PERTANTO IL COMUNE NE FAVORISCE L'ESPLETAMENTO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME NONCHE' PER L'INDIZIONE, PER LA RELATIVA PROPAGANDA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO E L'EVENTUALE NOMINA DI UNA COMMISSIONE DI GARANZIA, CHE POTRA' ESSERE INDIVIDUATA ANCHE NELLA C.E.C. .

03. IL REFERENDUM POTRA' ESSERE INDETTO QUANDO:

A) LO RICHIEDA NON MENO DEL 10% DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA;

B) LO DELIBERI IL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

04. TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM CHE NON PUO' COINCIDERE CON ALTRE CONSULTAZIONI ELETTORALI, DALLE QUALI DEVE INTERVALLARSI DI ALMENO 30 GIORNI.

05. LA RICHIESTA DI REFERENDUM, DI DATA NON INFERIORE A 90 GIORNI DALLA PRIMA

AUTENTICAZIONE, CHE POTRA' AVVENIRE ANCHE CON LE MODALITA' PREVISTE 04.01.1968 , N. 15 ESCLUSO PERSONALE CHE RICOPRE INCARICHI

POLITICI O DI NOMINA POLITICA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DEVE INDICARE IN MODO CHIARO E SINTETICO IL QUESITO E

CONTENERE NON PIU' DI DUE QUESITI ALTERNATIVI.

06. LA PROPOSTA REFERENDARIA, LA CUI AMMISSIBILITA' SARA' VALUTATA DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA DUE IMPIEGATI COMUNALI

APPARTENENTI ALLE DUE MAGGIORI QUALIFICHE FUNZIONALI PREVISTE IN COMUNE

ESTRATTI A SORTE DA APPOSITO ELENCO, MENTRE IL CONSIGLIO

DELIBERERA' LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE, E' APPROVATA CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI VALIDI E A

CONDIZIONE CHE ABBA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE ALMENO LA MAGGIORANZA

DEGLI AVENTI DIRITTO.

07. SE L'ESITO E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A COMUNICARE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE

DEI RISULTATI, L'ARGOMENTO OGGETTO DEL REFERENDUM.

08. IL CONSIGLIO DECIDERA' IN MERITO, CONFORMEMENTE ALL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 10

LIMITI ED ESCLUSIONI

01. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO E DAL REFERENDUM LE SEGUENTI

MATERIE:

- A) IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI E BILANCIO;
- B) DESIGNAZIONE E NOMINE O QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE;
- C) ANNULLAMENTO, REVOCA O ABROGAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI E DI OPERE GIA' APPALTATE;
- D) STATO GIURIDICO DEL PERSONALE;
- E) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI.

ART. 11

DIRITTO DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI

PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE, DI REGOLAMENTO

O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, NEI

CASI E CON LE MODALITA' PREVISTE DA DA APPOSITO

REGOLAMENTO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA

PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE O DI ENTI O IMPRESE.

02. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE

DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL COMUNE,

DI OTTENERNE COPIA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI, SECONDO LE MODALITA'

STABILITE CON APPOSITO REGOLAMENTO ADOTTATO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/91 .

03. LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO IN CUI SARANNO STABILITI PROCEDURE, MODI E TEMPI, COSI' COME PREVISTO DALLA L.R. N. 10 DEL 30.04.1991 .

04. IL CITATO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L'INTERVENTO DI COLORO CHE SONO

PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI E DELLE

ASSOCIAZIONI O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL' ARTT. 04 , PORTATORI DI INTERESSI

DIFFUSI E INOLTRE, REGOLERA' IL DIRITTO DI PRENDERE

VISIONE DEGLI ATTI DEI PROCEDIMENTO E DEI DOCUMENTI RELATIVI, DI PRESENTARE

MEMORIE E DOCUMENTI PERTINENTI AL PROCEDIMENTO

STESSO, NONCHE' LA POSSIBILITA' DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI, SI

RENDERA' NECESSARIO ANCHE CONCILIARE L'ORARIO DEGLI

UFFICI COMUNALI CON: L'ESIGENZA DI CONSENTIRE ANCHE A COLORO CHE, COME

LAVORATORI SUBORDINATI HANNO UN VINCOLO D'ORARIO DI

PRENDERE DI PERSONA VISIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

ART. 12

DIFENSORE CIVICO

01. E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON IL POTERE DI INTERVENIRE, SU RICHIESTA DEI CITTADINI O SU PROPRIA INIZIATIVA, SEGNALANDO DISFUNZIONI, CARENZE E RITARDI AGLI ORGANI COMPETENTI E, IN CASO DI INADEMPIENZA, INVESTENDO IL CONSIGLIO COMUNALE.

02. A TUTTE LE RICHIESTE DEL DIFENSORE CIVICO L'AMMINISTRAZIONE DEVE DARE RISPOSTA SCRITTA ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO E A MAGGIORANZA DEI 5/6 DEI CONSIGLIERI IN CARICA, ENTRO 90 GIORNI DALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, FRA I CITTADINI, ELEGGIBILI ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E CHE DIANO GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA', COMPETENZA ED ESPERIENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA E DI ETA' NON INFERIORE AI 35 ANNI.

04. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO NON PUO' ESSERE RICOPERTA DA MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E NAZIONALE, NONCHE' DEPUTATO REGIONALE, CONSIGLIERE PROVINCIALE E COMUNALE, DAI CANDIDATI ANCORCHE' NON ELETTI AL CONSIGLIO COMUNALE NELLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE.

05. RESTA IN CARICA PER LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E NON E' IMMEDIATAMENTE RIELEGGIBILE; INOLTRE, DECADE PER LE STESSE CAUSE CHE COMPORTANO LA DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

E PUO' ESSERE REVOCATO, CON LA STESSA PROCEDURA DELLA NOMINA, PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO.

06. LA CARICA E' ONORIFICA, SALVO IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO E SI AVVALE DELLA CONSULENZA DEI FUNZIONARI COMUNALI.

07. L'UFFICIO HA SEDE PRESSO LOCALI FORNITI DAL COMUNE, CHE METTERA' A DISPOSIZIONE ANCHE LE ATTREZZATURE ED UN DIPENDENTE, NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' DELL'ENTE E SECONDO LE ESIGENZE DELL'ESPLETAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI.

08. I RAPPORTI CON GLI AMMINISTRATORI, CON IL CONSIGLIO, CON I CITTADINI ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 03

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 13

ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO, AI QUALI SI APPLICANO LE NORME VIGENTI IN MATERIA DI ELEZIONE E

NOMINA, DURATA IN CARICA E, INOLTRE, DI INELEGGIBILITA', INCANDIDABILITA', INCOMPATIBILITA', SOSPENSIONE, RIMOZIONE, DECADENZA, DIMISSIONI E RESPONSABILITA'.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI PROMOZIONE, INIZIATIVA E DI AMMINISTRAZIONE.

04. IL SINDACO, NELLA QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE; PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, E' UFFICIALE DI GOVERNO.

05. GLI AMMINISTRATORI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' SENZA

VINCOLO DI MANDATO; ESSI DEBONO ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLE DELIBERAZIONI CHE INVESTONO INTERESSI PROPRI O DI PARENTI E DAL PRENDERE PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, A SERVIZI O FORNITURE CONTINUATIVE E AD APPALTI, GIUSTO ARTT. 176 DELL' O.EE.LL ; HANNO IL

DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DELL'ORGANO DI CUI FANNO PARTE. PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE, DELLE AZIENDE, DEI CONSORZI E DELLE ISTITUZIONI COMUNALI SI APPLICHERA' LA

LEGGE REGIONALE 15.11.1982 , N. 128 .

07. E' FATTO OBBLIGO AL SINDACO, AGLI ASSESSORI AI CONSIGLIERI COMUNALI E AL

DIFENSORE CIVICO DI DEPOSITARE NELL'UFFICIO DI SEGRETERIA ENTRO IL MESE DI LUGLIO DI OGNI ANNO RESE PUBBLICHE ATTRAVERSO

AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO 07 GIORNI, UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONALI RELATIVAMENTE ALL'ANNO PRECEDENTE,

DELLA MOGLIE E DEI FIGLI CONVIVENTI, NONCHE' UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' CON LA QUALE SI DICHIARANO LE AZIONI POSSEDUTE IN SOCIETA', L'UTILE CONSEGUITO NELL'ANNO PRECEDENTE LA QUOTA EVENTUALMENTE RIPARTITA, NONCHE' I DEPOSITI

ALL'ESTERO; INFINE SEMPRE CON LE STESSE MODALITA'

DOVRANNO DICHIARARSI PURE GLI EVENTUALI CARICHI PENALI ED EVENTUALI CONDANNE RIPORTATE IN ORDINE A REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

ART. 14

I CONSIGLIERI COMUNALI

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI E MOZIONI.

02. LE MOZIONI, PRESENTATE DA ALMENO 04 CONSIGLIERI SARANNO DISCUSSE NELLA

PRIMA RIUNIONE DEI CAPIGRUPPO CHE DECIDERA' LA

EVENTUALE ISCRIZIONE ALL' O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE O ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO, DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI ATTI PREPARATORI IN ESSI RICHIAMATI E DI OTTENERE, SENZA SPESE, COPIA DEGLI ATTI DELIBERATIVI, SECONDO LE FORME ED I MODI DISCIPLINATI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, MA E' TENUTO AL SEGRETO DI UFFICIO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

04. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, COMPOSTI A NORMA DI REGOLAMENTO DA ALMENO TRE CONSIGLIERI.

05. FINO A QUANDO NON SARANNO COSTITUITI I GRUPPI E NON NE SIA STATA DATA COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

06. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

07. I CONSIGLIERI QUALORA NON INTERVENGANO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE VENGONO DICHIARATI DECADUTI SU ISTANZA DI UN COMPONENTE IL COLLEGIO O DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE E PREVIA CONTESTAZIONE.

08. LA PROPOSTA DI DECADENZA NON PUO' ESSERE ESAMINATA PRIMA DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO ED E' APPROVATA, MEDIANTE SCRUTINIO SEGRETO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

09. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE SONO PRESENTATE AL CONSIGLIO, SONO IRREVOCABILI, IMMEDIATAMENTE EFFICACI E NON NECESSITANO DI PRESA D'ATTO.

ART. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE, ESERCITA LA POTESTA' DECISIONALE, NORMATIVA E DI AUTOORGANIZZAZIONE, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED ALLE NORME STATUTARIE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO, IN PARTICOLARE, HA COMPETENZA PER GLI ATTI PREVISTI DALL'ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 , COSI'

COME RECEPITO DALLA L.R. 48/91 E MODIFICATO DALL'ARTT. 26 DELLA L.R. N. 7/92 .

03. DELIBERA, ALTRESI', CON VOTO LIMITATO, COME PREVISTO DALLA LEGGE O DAL

REGOLAMENTO, LE NOMINE DI COMMISSIONI, COMITATI, ORGANISMI VARI, GARANTENDO LA PRESENZA DELLA MINORANZA.

04. ESPLICA LA FUNZIONE DI INDIRIZZO MEDIANTE RISOLUZIONI ED ORDINI DEL GIORNO, CONTENENTI OBIETTIVI, PRINCIPI E CRITERI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE.

05. DETERMINA LE SCELTE POLITICO-AMMINISTRATIVE CON L'ADOZIONE DEGLI ATTI

FONDAMENTALI DI CARATTERE NORMATIVO, PROGRAMMATICO, ORGANIZZATIVO, NEGOZIALE.

06. ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO: MEDIANTE LA REVISIONE

ECONOMICA E FINANZIARIA, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI; L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI,

COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO; L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI DI INDAGINE, COME PREVISTO DALL'ARTICOLO SUCCESSIVO;

SEGNALANDO ALL'ASSESSORATO EE.LL. , PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTT. 40 DELLA LEGGE 142/90 , COSI' COME RECEPITO DALLA L.R. 48/91 , LE RIPETUTE E

PERSISTENTI VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI PREVISTI

DAL SECONDO COMMA DELL'ARTT. 27 DELLA L.R. 26.08.1992 , N. 07 ; ESPRIMENDO LE

PROPRIE VALUTAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DELLA

GIUNTA, COME PREVISTO DALL'ARTT. 12 DELLA L.R. N. 07/92 ; E SULLA RELAZIONE SEMESTRALE DI CUI ALL'ARTT. 17 DELLA L.R. 7/92 ;

PROMUOVENDO LA CONSULTAZIONE SULLA RIMOZIONE DEL SINDACO, COME PREVISTO DALL'ARTT. 18 DELLA L.R. 07/92 .

07. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO SONO REGOLATE DALLA LEGGE, COSI' COME LE INDENNITA' E LO

STATUS DEI CONSIGLIERI, SALVO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO.

08. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA CHI HA RIPORTATO IL

MAGGIOR NUMERO DI VOTI DI PREFERENZA.

09. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI, LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEI CAPIGRUPPO, NONCHE' LA

ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

10. SONO ISTITUITE, IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE, LE COMMISSIONI PERMANENTI CON FUNZIONI REFERENTI, DI CONTROLLO ED EVENTUALMENTE CONSULTIVE E REDIGENTI SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO.

11. I COMPONENTI LE COMMISSIONI SONO DESIGNATI DAI GRUPPI IN MODO DA ASSICURARE COMUNQUE LA RAPPRESENTANZA DI CIASCUN GRUPPO.

12. IL REGOLAMENTO NE DISCIPLINA IL NUMERO, LA COMPOSIZIONE, NEL RISPETTO

DEL CRITERIO PROPORZIONALE, IL FUNZIONAMENTO E LE ATTRIBUZIONI.

13. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE ALTRESI' L' ISTITUZIONE DI COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI.

ART. 16

COMMISSIONE DI INDAGINE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, PER EFFETTUARE ACCERTAMENTI SU FATTI, ATTI, PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI SU MATERIE ATTINENTI L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PUO'

DELIBERARE L' ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI INDAGINE, DEFINENDONE NEL CONTEMPO L' OGGETTO, L' AMBITO ED IL TERMINE PER RIFERIRE ALL' ASSEMBLEA CONSILIARE.

04. LA COMMISSIONE, NOMINATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SU DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO, CHE DESIGNERANNO ANCHE EVENTUALI SOSTITUTI, E' COMPOSTA DA CONSIGLIERI COMUNALI IN RAPPRESENTANZA E PROPORZIONALMENTE ALLA CONSISTENZA DI OGNI GRUPPO CONSILIARE.

03. LA COMMISSIONE E' PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, O DA UN SUO DELEGATO, CHE NE COORDINA L' ATTIVITA', PUO' DISPORRE AUDIZIONI ED ATTIVARE L' ACCESSO A TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI NATURA RISERVATA, RELATIVI ALL' OGGETTO DELL' INCHIESTA.

04. LA COMMISSIONE PER L' ESPLETAMENTO DELL' INCARICO HA IL POTERE DI ASCOLTARE GLI AMMINISTRATORI, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE, IL SEGRETARIO E GLI ALTRI DIPENDENTI, COSI' COME PUO' CONVOCARE I TERZI INTERESSATI DALL' OGGETTO DELL' INDAGINE.

05. HA, INOLTRE, DIRITTO DI ACCESSO, MEDIANTE ESAME ED EVENTUALE COPIA, A TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI, ANCHE DI NATURA RISERVATA, IN POSSESSO DEGLI UFFICI COMUNALI.

06. I VERBALI DELLA COMMISSIONE SARANNO REDATTI DA UN DIPENDENTE DEL COMUNE INCARICATO DAL PRESIDENTE.

07. I VERBALI, LE AUDIZIONI ED I RISULTATI RESTANO RISERVATI FINO ALLA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELLA RELAZIONE FINALE, CHE ESPORRA' I FATTI ACCERTATI ED I RISULTATI DELL' INDAGINE ESCLUDENDO OGNI RIFERIMENTO NON CONNESSO O NON UTILE ALLA INDAGINE STESSA.

08. IL CONSIGLIO COMUNALE, PRESO ATTO DELLA RELAZIONE, ADOTTA GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA ED ESPRIME AGLI ORGANI COMPETENTI I PROPRI GIUDIZI ED ORIENTAMENTI.

ART. 17

ADUNANZE E SEDUTE

01. NELLA PRIMA ADUNANZA DEL NEO CONSIGLIO COMUNALE, CONVOCATO AI SENSI

DELL' ARTT. 19 DELLA L.R. 7/92 , ESPLETATE LE OPERAZIONI DI GIURAMENTO, CONVALIDA E SURROGA, SI PROCEDE, COME PREVISTO DAL PRIMO

COMMA DEL CITATO ARTICOLO, ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E, SUCCESSIVAMENTE, DI UN VICE PRESIDENTE A MAGGIORANZA SEMPLICE.

02. TUTTE LE ADUNANZE, CON ECCEZIONE PER LE OPERAZIONI DI GIURAMENTO, DI

CONVALIDA, DI SURROGA E DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SVOLTE NELLA PRIMA ADUNANZA, PER LE QUALI LA PRESIDENZA E' ASSUNTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, SONO PRESIEDUTE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO O DA CHI NE FA LE VECI, COME PREVISTO DAL SECONDO

COMMA DELL' ARTT. 19 DELLA L.R. 7/92 .

03. IL PRESIDENTE DIRIGE IL DIBATTITO ED ESERCITA I POTERI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER GARANTIRE L'OSSERVANZA DELLE NORME, LA REGOLARITA' DELLA DISCUSSIONE E DELLE DELIBERAZIONI E PER MANTENERE L'ORDINE, INOLTRE, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO, GARANTISCE LE PREROGATIVE E I DIRITTI DEI CONSIGLIERI ED ASSICURA IL RISPETTO DELLE MINORANZE. SIA NELLA PRIMA ADUNANZA CHE IN QUELLE SUCCESSIVE, IN CASO DI VACANZA, BISOGNERA' PROCEDERE, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAL TERZO COMMA DALL' ARTT. 174 DELL' O.A.EE.LL. ALLA SURROGA DEI CONSIGLIERI MANCANTI.

05. TUTTE LE SEDUTE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO E,

COMUNQUE, OGNI QUALVOLTA SI DEBBANO ESPRIMERE GIUDIZI MORALI SU PERSONE.

06. IL SINDACO, O UN ASSESSORE DA LUI DELEGATO, E' TENUTO A PARTECIPARE ALLE

RIUNIONI DEL CONSIGLIO. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA'

LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DI INTERVENTO, SENZA DIRITTO DI VOTO, DEL

SINDACO E DEGLI ALTRI ASSESSORI.

ART. 18

SESSIONI E CONVOCAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL PRESIDENTE E SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA OBBLIGATORIAMENTE TRE VOLTE L'ANNO:

ENTRO IL MESE DI MARZO IN OCCASIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI

E DEI SERVIZI TRASFERITI DALLA REGIONE; ENTRO GIUGNO

ANCHE PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO; ENTRO OTTOBRE IN CONCOMITANZA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

02. PUO' ESSERE RIUNITO, IN SESSIONE STRAORDINARIA, IN OGNI ALTRO PERIODO DELL'ANNO:

A) PER DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE;

B) PER RICHIESTA DEL SINDACO;

C) PER RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

03. NEI CASI PREVISTI DALLE LETTERE B) E C), L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA

ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA. TRASCORSO INFRUTTUOSAMENTE TALE TERMINE IL CONSIGLIO SARA' CONVOCATO DAL VICE PRESIDENTE AL QUALE IL SEGRETARIO COMUNALE DARA' TEMPESTIVA COMUNICAZIONE.

04. LA RIPETUTA ED INGIUSTIFICATA OMISSIONE DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PUO' COMPORTARE PER ENTRAMBI LA REVOCA DALL'INCARICO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE CONSILIARE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

05. INOLTRE IL CONSIGLIO SI RIUNISCE SU INIZIATIVA DELLE AUTORITA' COMPETENTI O DI EVENTUALI COMMISSARI "AD ACTA".

06. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DOVRA' ESSERE CONSEGNATO DAL MESSO COMUNALE, NELLA RESIDENZA O NEL DOMICILIO ELETTO OBBLIGATORIAMENTE NEL COMUNE, CON LE PROCEDURE PREVISTE DALL' ARTT. 155 E SEGUENTI DEL C.P.C. ALMENO 05 GIORNI LIBERI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA IN SESSIONE ORDINARIA; ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA IN SESSIONE STRAORDINARIA; ALMENO 24 ORE PRIMA PER I CASI DI URGENZA O PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA SESSIONE GIA' CONVOCATA. IL CONSIGLIO, QUALORA NON RICONOSCA GLI ESTREMI DELL'URGENZA, RINVIA LA TRATTAZIONE AD ALTRA DATA.

07. NEGLI STESSI TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, L'AVVISO DI CONVOCAZIONE E L'ORDINE DEL GIORNO DOVRA' ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO, A CURA DEL SEGRETARIO, E NEGLI APPOSITI SPAZI INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

08. L'ORDINE DEL GIORNO, CHE DOVRA' INDICARE IN MODO CHIARO L'OGGETTO SU CUI IL CONSIGLIO E' CHIAMATO A DELIBERARE, E' PREDISPOSTO DAL PRESIDENTE CHE STABILISCE L'ORDINE DELLA DISCUSSIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO E, COMPATIBILMENTE CON QUESTI, DANDO LA PRECEDENZA ALLE PROPOSTE DEL SINDACO, MENTRE PER LE ALTRE PROPOSTE SARA' RISPETTATO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE. LE PROPOSTE PREVISTE DALL' ARTT. 179 DELL' O.EE.LL SONO INSERITE NELLA PRIMA SESSIONE UTILE.

ART. 19

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' RIUNITO VALIDAMENTE QUANDO E' PRESENTE IL NUMERO DI CONSIGLIERI PREVISTO DALL' ARTT. 30 DELLA L.R.

06.03.1986 , N. 09 , SALVO CHE NON SIA NECESSARIA UNA MAGGIORANZA SPECIALE RICHIESTA DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO O DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 30

DELLA L.R. 06.03.1986 , N. 09 , INTEGRATA DA

QUELLE DEL REGOLAMENTO, CHE DISCIPLINERA', ALTRESI', LA PARTECIPAZIONE

DI

PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO.

03. IL NUMERO LEGALE SARA' VERIFICATO AD INIZIO DI SEDUTA ED OGNI QUALVOLTA

SI DOVRA' PROCEDERE AD UNA QUALSIASI VOTAZIONE.

04. LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI

COMPRESI GLI ASTENUTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI E'

RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA O QUANDO IN CASO DI ELEZIONI, LA

VOTAZIONE AVVIENE CON VOTO LIMITATO PER GARANTIRE LA

RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA; IN QUESTO ULTIMO CASO SONO ELETTI I SOGGETTI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN

CASO DI PARITA' SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO.

05. LE VOTAZIONI SARANNO EFFETTUATE COME PREVISTO DALL' ARTT. 184 DELL' O.EE.LL .

06. SONO ADOTTATE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA LE DELIBERE AVENTI PER OGGETTO: REGOLAMENTI, BILANCIO, CONTO CONSUNTIVO, MUTUI A CARICO DEL BILANCIO, FORME DI GESTIONE

DEI SERVIZI, PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, FORME

ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE. I VERBALI DELLE SEDUTE E QUELLI DELLE DELIBERAZIONI, CHE INDICHERANNO GLI INTERVENUTI, I PUNTI

ESSENZIALI DELLA DISCUSSIONE NONCHE' IL NUMERO DEI VOTI ESPRESSI A FAVORE E

CONTRO OGNI PROPOSTA, SARANNO REDATTI A CURA DEL

SEGRETARIO COMUNALE, CHE SI AVVARRA' DEL PERSONALE DELL' ENTE, E APPROVATI

NELLA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA LORO PUBBLICAZIONE, COME

PREVISTO DAL REGOLAMENTO, CHE STABILIRA' ANCHE LE MODALITA' DI INSERIMENTO

DELLE DICHIARAZIONI DI VOTO, DI APPROVAZIONE E DI

RETTIFICA DEI VERBALI.

ART. 20

LA GIUNTA MUNICIPALE

01. LA GIUNTA MUNICIPALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE, E DA N. 06 ASSESSORI.

02. E' NOMINATA DAL SINDACO, COME PREVISTO DALL' ARTT. 12 DELLA L.R. 07/92 , CHE

NE SCEGLIE I COMPONENTI TRA I CONSIGLIERI OVVERO

TRA GLI ELETTORI DEL COMUNE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE E A SINDACO.

03. AGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE VIGENTI NORME IN MATERIA DI INELEGGIBILITA',

INCOMPATIBILITA', SOSPENSIONE, RIMOZIONE E

DECADENZA PREVISTE PER I CONSIGLIERI E PER IL SINDACO E, INOLTRE, I DIVIETI PREVISTI DALL' ARTT. 12 DELLA L.R. 07/92 .

04. IL SINDACO PUO' DELEGARE A SINGOLI ASSESSORI, CON APPOSITO

PROVVEDIMENTO, DETERMINE SUE ATTRIBUZIONI, POSSIBILMENTE PER

GRUPPI DI MATERIA OMOGENEE ED, EVENTUALMENTE, CON DELEGA A FIRMARE GLI

ATTI RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE.

05. IL SINDACO PUO', IN OGNI TEMPO REVOCARE UNO O PIU' COMPONENTI DELLA GIUNTA CON LE PROCEDURE PREVISTE DAL CITATO ARTT. 12 DELLA L.R. 7/92 .

06. TUTTI I PROVVEDIMENTI SINDACALI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, OLTRE CHE COMUNICATI AI SOGGETTI PREVISTI DALL` ARTT. 12 DELLA L.R. 7/92 , DOVRANNO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E PUBBLICATI ALL`ALBO PRETORIO.

07. GLI ASSESSORI, PRIMA DI ESSERE IMMESSI NELL`ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI; PRESTANO GIURAMENTO SECONDO LA FORMULA STABILITA PER I CONSIGLIERI IN PRESENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE, CHE REDIGE PROCESSO VERBALE.

08. IL RIFIUTO COMPORTA LA DECADENZA DALLA CARICA COME PREVISTO DALL` ARTT. 15 DELLA L.R. 7/92 .

ART. 21

FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO O DAL SUO SOSTITUTO CHE STABILISCE L`ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO ANCHE DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAGLI ASSESSORI E DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEPOSITATE IN SEGRETERIA CON L`ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO DI COMPIUTA ISTRUTTORIA ED I CUI RELATIVI PARERI POSSONO ESSERE RESI IN CORSO DI SEDUTA NEI CASI DI URGENZA.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA STESSA GIUNTA.

03. LA GIUNTA DELIBERA CON L`INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI E ADOTTA GLI ATTI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI, COMPRESI GLI ASTENUTI.

04. LE SEDUTE NON SONO PUBBLICHE, MA POSSONO ESSERE INVITATI AD ASSISTERVI I RESPONSABILI DEI SERVIZI PER FORNIRE ELEMENTI VALUTATIVI.

05. I VERBALI DELLE DELIBERAZIONI SARANNO REDATTI, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, DAI DIPENDENTI DELL`ENTE.

ART. 22

ATTRIBUZIONI

01. OLTRE ALLE COMPETENZE ATTRIBUITELE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI

REGOLAMENTI, LA GIUNTA COMPIE I SEGUENTI ATTI:

NELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO:

A) PREDISPONE GLI SCHEMI DEI REGOLAMENTI E GLI ATTI PROGRAMMATORI, SVILUPPANDO LE DIRETTIVE E GLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO;

B) FORMULA PROPOSTE AL CONSIGLIO, AFFINCHÉ POSSA ESPRIMERE VALUTAZIONI E

DIRETTIVE, SUI SERVIZI E LE RELATIVE TARIFFE;

C) PREPARA LO SCHEMA DI BILANCIO E LA RELAZIONE PROGRAMMATICA, IL PROGRAMMA DELLE OO.PP., LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO.

- NELL'ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE:

D) APPROVA PROGETTI, PREVENTIVI, INCARICHI; ADOTTA TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE

COMPORNO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI

BILANCIO CON ESCLUSIONE DI QUELLI DI CUI ALLE LETTERE

L) E M) DELL'ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90, COSÌ COME RECEPITO E MODIFICATO DALLA L.R. 48/91;

E) DELIBERA LE LIQUIDAZIONI CHE NON SIANO ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO AL SINDACO O AL SEGRETARIO.

F) FORMA I RUOLI DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI, ADEGUA LE RELATIVE

TARIFFE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE;

G) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

H) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI CHE NON IMPEGNANO PIÙ BILANCI

I) ADOTTA LE DELIBERAZIONI DI VARIAZIONI DI CASSA E DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA;

L) RECEPISCE I CONTRATTI DI LAVORO E GLI ACCORDI SINDACALI;

M) ADOTTA, NEL RISPETTO DEI RELATIVI REGOLAMENTI, TUTTI I PROVVEDIMENTI IN

MATERIA DI CONCORSI, DI ASSUNZIONI E GLI ALTRI RELATIVI

AI DIPENDENTI QUANDO NON SIANO DI COMPETENZA DI ALTRI ORGANI, COMPRESI I

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SUPERIORI ALLA CENSURA.

03. INOLTRE, SVOLGE ATTIVITA' DI INIZIATIVA, IMPULSO E RACCORDO CON GLI ORGANI

DI PARTECIPAZIONE.

ART. 23

IL SINDACO

01. IL SINDACO È IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA, AI SENSI DELL'ARTT. 38

DELLA LEGGE 142/90, LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO.

03. ESERCITA, ALTRESÌ, LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DIRETTAMENTE DALLE

LEGGI

STATALI, REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI
REGOLAMENTI COMUNALI.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI
COMUNALI.

05. LA LEGGE E LE NORME DEL PRESENTE STATUTO DISCIPLINANO L'ELEZIONE, I
CASI

DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA', LO STATUS
E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

ART. 24

GLI ASSESSORI

01. IL PRESENTE ARTICOLO ENTRA IN VIGORE SOLO DOPO LO SVOLGIMENTO
DELLA

PROSSIMA ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELLA
L.R.N. 07 DEL 26.08.1992 .

02. GLI ASSESSORI NON POSSONO PRESENTARE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI
E

MOZIONI.

03. ESERCITANO ATTIVITA' DI PROPULSIONE E DI PROPOSTA NEI CONFRONTI
DELLA

GIUNTA.

04. NON POSSONO FARE PARTE DELLA STESSA GIUNTA PARENTI ED AFFINI ENTRO
IL

SECONDO GRADO.

ART. 25

ELEZIONE DEL SINDACO

01. IL SINDACO E' ELETTO A SUFFRAGIO UNIVERSALE E DIRETTO DAI CITTADINI
ISCRITTI

NELLE LISTE ELETTORALI, COME PREVISTO DALLE

VIGENTI NORME REGIONALI IN MATERIA, CHE SI APPLICANO ANCHE IN MATERIA
DI

ELEGGIBILITA', INCANDIDABILITA', INCOMPATIBILITA',
RIMOZIONE E DECADENZA.

02. PER LE OPERAZIONI E LA PROCEDURA DI PROCLAMAZIONE E PER LE
OPERAZIONI DI

CONVALIDA, SI APPLICANO GLI ARTT. 08 09 , 10 E 11

DELLA L.R. 07/92 .

03. IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINNANZI AL PREFETTO DELLA PROVINCIA.

04. IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO PER DECADENZA,
DIMISSIONI O MORTE SI APPLICANO LE NORME DELL' ARTT. 16 DELLA

L.R. 07/92 .

05. QUALORA IL CONSIGLIO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI,
PROMUOVA LA PROCEDURA PER LA RIMOZIONE DEL SINDACO, SI

APPLICHERA' QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 18 DELLA L.R. 07/92 .

ART. 26

COMPETENZE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE, OLTRE ALLE COMPETENZE PREVISTE DALL' ARTT. 12 DELLA L.R. 07/92 , CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA, COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE DALLA LEGGE

E DALLO STATUTO NON SIANO SPECIFICATAMENTE

ATTRIBUITI AD ALTRI ORGANI DEL COMUNE, AL SEGRETARIO E AI DIRIGENTI. IN PARTICOLARE:

- RAPPRESENTA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, FIRMANDO ISTANZE, RICHIESTE,

AUTORIZZAZIONI, PROPOSTE E TUTTI GLI ALTRI ATTI DI RAPPRESENTANZA POLITICA;

- RAPPRESENTA IL COMUNE ANCHE IN GIUDIZIO E PROMUOVE LE AZIONI POSSESSORIE

E GLI ATTI CONSERVATIVI; PARTECIPA NOME ED

INCARICHI; COMUNICA ACCERTAMENTI E DECISIONI; EMANA INTIMAZIONI, DIFFIDE,

AVVISI E BANDI;

- VIGILA SULL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E SULL'ESPLETAMENTO

DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE;

- CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM;

- ADOTTA LE ORDINANZE ORDINARIE, PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI;

- RILASCIA TUTTE LE AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE DI COMPETENZA DEL

COMUNE;

- EMETTE I PROVVEDIMENTI DI OCCUPAZIONE DI URGENZA O DI ESPROPRIAZIONE DI

COMPETENZA DEL COMUNE;

- STIPULA I CONTRATTI E LE CONVENZIONI DEL COMUNE E ADOTTA GLI ATTI PRODROMICI E CONSEGUENZIALI;

- INDICE CONFERENZE DI SERVIZI, PROMUOVE ACCORDI DI PROGRAMMA E

RAPPRESENTA IL COMUNE ATTUANDO GLI INDIRIZZI DELL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE;

- RILASCIA CERTIFICATI, ATTESTATI, STATI DI FAMIGLIA E TUTTI GLI ALTRI ATTI CONNESSI ALLE FUNZIONI ESERCITATE O ATTRIBUITE

ALL'ENTE E PUO' DELEGARE QUESTE FUNZIONI NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE;

- ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE CHE LA LEGGE, LO STATUTO, IL REGOLAMENTO NON ATTRIBUISCONO AL SEGRETARIO O ALLA GIUNTA;

- ESERCITA, COME PREVISTO DALL' ARTT. 26 DELLA L.R. 07/92 , LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LETT. N) DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE

142/90 RECEPITO DALLA L.R. 48/91 ;

- ATTRIBUISCE LE FUNZIONI DI MESSO COMUNALE;

- CONVOCA E PRESIEDE, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO, LA CONFERENZA INTERORGANICA PER CORRELARE, CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, I

CAPIGRUPPO, IL SEGRETARIO ED I DIRIGENTI, I TEMPI E L'ATTIVITA' DELL'ESECUTIVO

CON QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 27

ATTRIBUZIONI

01. IL SINDACO, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI DOVERI PROPRI DELLA CARICA,

OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI PREVISTE PER LEGGE, STATUTO E REGOLAMENTI:

A) DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E DEI

SINGOLI ASSESSORI E PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI SINGOLI ATTI, EVENTUALMENTE SOTTOPONENDOLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA PER

ASSICURARNE L'UNITA' DI INDIRIZZO;

B) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE SULL'ORDINE PRIORITARIO

DEI FINI INDIVIDUATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO E IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE

AMMINISTRATIVA;

C) ACQUISISCE, PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI, INFORMAZIONI ED ATTI RISERVATI

PER L'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA;

D) PROMUOVE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE.

E) VIGILA SULLA REGOLARE TRATTAZIONE DEGLI AFFARI AFFIDATI A CIASCUN ASSESSORE, CON FACOLTA' DI MODIFICARE, REVOCARE, AVOCARE O DELEGARE LE FUNZIONI AD ALTRO ASSESSORE.

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER ASSICURARE L'OSSERVANZA, DA PARTE DI

UFFICI E SERVIZI DI AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E

SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INDIRIZZI DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DISPONENDO L'ACQUISIZIONE DI ATTI,

DOCUMENTI ED INFORMAZIONI;

G) OGNI SEI MESI PRESENTA UNA RELAZIONE SCRITTA AL CONSIGLIO SULLO STATO DI

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E SULL'ATTIVITA' SVOLTA

NONCHE' SU FATTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI;

H) PUO' CONFERIRE INCARICHI A TEMPO DETERMINATO A ESPERTI, COME PREVISTO

DALL' ARTT. 14 DELLA L.R. 07/92 .

ART. 28

VICE SINDACO E DELEGATI

01. IL VICE SINDACO, NOMINATO DAL SINDACO E' L'ASSESSORE CHE, NEI CASI DI ASSENZA E IMPEDIMENTO DEL SINDACO LO SOSTITUISCE NELL'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO

L'ORDINE DI ANZIANITA' IN RELAZIONE ALL'ETA'.

03. DELLE DELEGHE ATTRIBUITE AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE

DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE E AI RESPONSABILI DEI RELATIVI SERVIZI.

04. FERMA RESTANDO L'APPLICAZIONE DEL COMMA 06 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE

142/90 , NELLE FRAZIONI, OVE SI ISTITUISCONO DELEGAZIONI, DISTANTI DAL CAPOLUOGO O DIFFICILMENTE ACCESSIBILI, IL SINDACO DELEGA LE

SUE FUNZIONI, IN ORDINE DI PREFERENZA, AD UN ASSESSORE O

AD UN ELEGGIBILE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE RESIDENTE NELLA FRAZIONE.

05. L' ATTO DI DELEGAZIONE SPECIFICA I POTERI DEI DELEGATI. COSTORO SONO TENUTI

A PRESENTARE ANNUALMENTE AL SINDACO UNA RELAZIONE

SULLO STATO DELLE FRAZIONI NONCHE' SULLE LORO CONDIZIONI E BISOGNI. IL

SINDACO E' TENUTO A COMUNICARE LA RELAZIONE DI CHE

TRATTASI AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 29

SINDACO E GIUNTA: ASSUNZIONE E CESSAZIONE DALLA CARICA

01. IL SINDACO ENTRA IN CARICA DOPO LE OPERAZIONI DI CONVALIDA DA PARTE DEL

CO.RE.CO. PREVISTE DALL' ARTT. 11 DELLA L.R. 7/92 ;

LA GIUNTA DOPO LA NOMINA DA PARTE DEL SINDACO.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA ASSUMONO TUTTE LE LORO FUNZIONI DOPO AVER PRESTATO IL GIURAMENTO PRESCRITTO DALL' ARTT. 15 DELLA L.R.

07/92 .

03. LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO DEPOSITATE NELLA SEGRETERIA O FORMALIZZATE IN SEDUTE DEGLI ORGANI

COLLEGIALI; SONO IRREVOCABILI, DEFINITIVE E NON NECESSITANO DI PRESA D' ATTO.

04. IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO PER DECADENZA, DIMISSIONI O MORTE SI APPLICANO LE NORME DI CUI AGLI ARTT. 16 E

18 DELLA L.R. 07/92 .

05. LA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO, PER QUALSIASI MOTIVO, COMPORTA

LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL' INTERA GIUNTA.

ART. 30

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE,

DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, IN QUALITA' DI CAPO

DEL PERSONALE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI

UFFICI E SERVIZI.

02. IL SEGRETARIO ESPLICA LE PREDETTE FUNZIONI SECONDO LA LEGGE E LE NORME

DEL PRESENTE STATUTO E NEL RISPETTO DEI REGOLAMENTI,

CON POTESTA' D'INIZIATIVA E AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI.

03. AL SEGRETARIO E' AFFIDATA L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DELLA DISTINZIONE FRA LA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E LA FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E IN BASE AGLI INDIRIZZI, ALLE DETERMINAZIONI E ALLE DIRETTIVE DI DETTI ORGANI, CUI COMPETONO LE SCELTE POLITICHE.

ART. 31

COMPETENZE GESTIONALI E DI DIREZIONE

01. IL SEGRETARIO ADOTTA GLI ATTI DI GESTIONE, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA E, IN

QUESTI CASI, ASSUME LA RILEVANZA DI ORGANO, CHE NON COMPORTINO ATTIVITA' DELIBERATIVA E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE RISERVATI

DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO AD ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE.

02. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DI CUI AGLI ARTT. 51 E 52 DELLA LEGGE 142/90 ,

COSI' COME RECEPITI DALLA L.R. 48/1991 :

- ESPLICA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E SERVIZI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DAGLI

ORGANI ELETTIVI, ANCHE MEDIANTE PERIODICHE CONFERENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI;

- SOVRAINTENDE ALLA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEI VARI UFFICI DI PROGRAMMI DI

ATTUAZIONE, BILANCI, PROGRAMMI E RELAZIONI

PREVISIONALI, PROGRAMMI E PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, NEL

RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

- PRESIEDE, CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE PRESTABILITI NEL

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, LE COMMISSIONI DI GARA CON

L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE, DALLO STESSO DELEGATO, E DI CUI

FANNO PARTE I RESPONSABILI DELL'UFFICIO TECNICO E DI SEGRETERIA;

- AUTORIZZA LE MISSIONI E RICHIEDE LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE NEI LIMITI

DELLE PREVENTIVE AUTORIZZAZIONI DELIBERATE DALLA GIUNTA.

- AUTORIZZA I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE

NORME VIGENTI E DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO;

- DISPONE GLI ACCERTAMENTI SANITARI, SECONDO LE NORME VIGENTI E OBBLIGATORIAMENTE PER LE MALATTIE SUPERIORI A CINQUE GIORNI;

- ESERCITA IL POTERE DI SOSTITUZIONE E DI AVOCAZIONE NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA DEI PREPOSTI AI SERVIZI;
- CONTESTA GLI ADDEBITI PROPONENDO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RICHIAMANDO IL PERSONALE AI DOVERI D'UFFICIO ED INFLIGGE LA CENSURA COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO.
- OVE NON SIA RICHIESTA L'OPERA DI UN NOTAIO ESTERNO, ROGA I CONTRATTI DEL COMUNE, EGLI IN QUALITA' DI UFFICIALE ROGANTE, HA LE STESSE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AI NOTAI.

ART. 32

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE E I GARANZIA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE NELLA TRADIZIONALE CONNOTAZIONE DI RESPONSABILE DELLA LEGALITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA:

- ESPRIME I PARERI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 SULLA LEGITTIMITA'

DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, CON ESCLUSIONE

DEGLI ATTI CHE NON SI CONFIGURANO COME PROVVEDIMENTI;

- PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, CURANDO LA REDAZIONE DEI

VERBALI DELLE SEDUTE E DI QUELLI DELLE DELIBERAZIONI;

- FORMULA I PARERI RICHIESTI, ESPRIMENDO VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO-GIURIDICO AGLI ORGANI COLLEGIALI ED AL SINDACO;

- COLLABORA CON LE COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO;

- COORDINA LA FASE ISTRUTTORIA E QUELLA DI EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

- VERIFICA L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

AD ESSI PREPOSTO;

- RICEVE LE DIMISSIONI DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI ED EFFETTUA LE COMUNICAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 16 , COMMA 10 , DELLA L.R.

07/92 ;

- RICEVE LE RICHIESTE DI SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO DELLE DELIBERE DI GIUNTA;

- CURA LA TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI AL CO.RE.CO. ATTESTANDONE L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE, SU CONFORME DICHIARAZIONE DEL MESSO, E L'ESECUTIVITA';

- VERBALIZZA IL GIURAMENTO DEGLI ASSESSORI;

- COMUNICA ALL'ASSESSORATO ENTI LOCALI L'OMMISSIONE DEGLI ATTI PREVISTI DALL'

ARTT. 19 , COMMA 07 , DELLA L.R. 07/92 .

ART. 33

IL VICE SEGRETARIO

01. IL VICE SEGRETARIO, LA CUI NOMINA E I REQUISITI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, COADIUVA IL SEGRETARIO E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI ASSENZA, IMPEDIMENTO E DI VACANZA.

TITOLO 04

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 34

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. IL COMUNE UNIFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI LEGALITA', IMPARZIALITA', DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DI RESPONSABILITA' E, INOLTRE, DI PARTECIPAZIONE, PUBBLICITA' E

TRASPARENZA CHE, AI SENSI DELLA L.R. 10/91 , SI CONCRETIZZANO NELLA TEMPESTIVA E DIFFUSA INFORMAZIONE E NEL GARANTIRE

L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI AI CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI, COSI' COME PREVISTO NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. L'AZIONE AMMINISTRATIVA SARA' ATTUATA PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI-OBIETTIVI E PER PROGRAMMI;
- INDIVIDUAZIONE DELLA RESPONSABILITA' IN RELAZIONE ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
- SUPERAMENTO DELLA RIGIDA SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE

DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE, CON INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DELLA EFFICIENZA IN RELAZIONE AI CARICHI DI LAVORO.

03. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SI ARTICOLA IN AREE OMOGENEE, DIRETTE DAL DIPENDENTE APICALE; LE AREE, A LORO VOLTA, SI ARTICOLANO IN UFFICI E, DI REGOLA, COSTITUISCONO L'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

DELL'ISTRUTTORIA E IL CUI CAPO E' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CON I COMPITI E LE RESPONSABILITA' ATTRIBUITI DALLA L.R. 10/91 E

DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

04. L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO CHE INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 35

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI

DIPENDENTI ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE CON

L'EFFETTUAZIONE DI APPOSITI CORSI; TENDE, ALTRESI', AL PERSEGUIMENTO DI UNA MAGGIORE RESPONSABILIZZAZIONE DEL PERSONALE.

02. RIMANE RISERVATA ALLA LEGGE LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL RAPPORTO D'IMPIEGO, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DALLO STESSO E DELLE GARANZIE DEI DIPENDENTI IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.

03. NELL'AMBITO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE, RIMANE RISERVATA AL

REGOLAMENTO LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI E LA DETERMINAZIONE E CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI.

04. IL REGOLAMENTO ORGANICO DISCIPLINERA' INOLTRE:

- A) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI;
- B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE E LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE;
- C) I DIRITTI, I DOVERI, LE SANZIONI, LE RESPONSABILITA' E LE RELATIVE PROCEDURE; I LIMITI, LE CONDIZIONI, LE MODALITA', LE INCOMPATIBILITA' RELATIVE A PRESTAZIONI D'OPERA CHE NON COMPORTANO CONFLITTI DI INTERESSI IN FAVORE DI ALTRI ENTI E LE EVENTUALI INCENTIVAZIONI PER PARTICOLARI PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE AL COMUNE;
- D) LE MODALITA' ORGANIZZATIVE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- E) LE MODALITA' PER GARANTIRE AI DIPENDENTI L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI;
- F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE DA APPROVARSI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE, PER I POSTI DI DIREZIONE DELLE AREE O DI RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, SEMPRECHE' IL COMUNE NON ABBAIA ALLE DIPENDENZE PERSONALE SPECIFICO PER LO SVOLGIMENTO DI QUESTE FUNZIONI O NON POSSA PROVVEDERVI CON AFFIDAMENTO DI FUNZIONI AD ALTRO DIPENDENTE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAI VIGENTI CONTRATTI DI LAVORO.

05. INOLTRE, CON ALTRO REGOLAMENTO, SARANNO DISCIPLINATE LE MODALITA' PER LE SELEZIONI E PER I CONCORSI, I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RELATIVE PROVE NONCHE' LE MODALITA' ED I CRITERI PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI, COSI' COME PREVISTO DALLE VIGENTI LEGGI.

ART. 36

RESPONSABILITA'

01. GLI AMMINISTRATORI, IL SEGRETARIO COMUNALE ED I DIPENDENTI SONO RESPONSABILI DEI DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI CARICA O DI SERVIZIO E SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE. GLI STESSI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO CON DOLO O COLPA GRAVE SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

03. OVE L'AMMINISTRAZIONE ABBAIA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO SI PUO' RIVALERE CONTRO L'AUTORE PER I FATTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, QUALORA IL DANNO NON SIA STATO RISARCITO DALL'ASSICURAZIONE OVVERO PER QUANTO NON COPERTO DALLA STESSA.

ART. 37

PROPOSTE E PARERI

01. I PARERI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 SONO RESI DAL DIPENDENTE

CHE E' PREPOSTO AL SERVIZIO O DA CHI FORMALMENTE

LO SOSTITUISCE, ANCHE SE NON RIVESTANO LA QUALIFICA DI FUNZIONARI, FERMO

RESTANDO, IN QUESTO CASO, LA LORO RILEVANZA INTERNA AL PROCEDIMENTO.

02. NEL CASO DI PARERE NEGATIVO, L'ORGANO COLLEGIALE, SE RITIENE DI DELIBERARE IN MODO DIFFORME, MOTIVA L'ATTO RIPRODUCENDO IN MODO INTEGRALE IL PARERE NEGATIVO.

03. NEGLI ALTRI CASI VIENE INSERITA NELL'ATTO LA MENZIONE DELL'ACQUISITO PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA, LA QUALE SARA' RIPORTATA IN MODO SUCCINTO.

04. NON SONO NECESSARI I PARERI PER GLI ATTI CHE NON HANNO VALENZA DELIBERATIVA, PER INTERROGAZIONI, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO, MENTRE QUELLI RELATIVI AD ELEZIONI, CONVALIDA, E PER GLI ALTRI DI NATURA POLITICA O PROCEDIMENTALE CHE NON COMPORTINO O MODIFICHINO IMPEGNI DI SPESA OD ONERI ANCHE INDIRETTI, SARA' SUFFICIENTE SOLO IL PARERE DI

LEGITTIMITA', CHE POTRA' ESSERE ESPRESSO ANCHE NEL CORSO DELLA SEDUTA CONSILIARE.

05. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SONO AVANZATE PER ISCRITTO, CON L'INDICAZIONE DELL'OGGETTO, DEL FINE, DEI PRESUPPOSTI GIURIDICI E DI FATTO, DEI MEZZI FINANZIARI E DEI MODI PER RAGGIUNGERE I FINI DAL TITOLARE

DEL POTERE ESPLICITATO DALLA STESSA PROPOSTA: PER

GLI ATTI DI MERA GESTIONE E PER QUELLI DI ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DELIBERATIVI,

DAGLI ORGANI BUROCRATICI; PER GLI ATTI DI SCELTA

AMMINISTRATIVA, DI INDIRIZZO, CONTROLLO, PROMOZIONE ED INIZIATIVA, DAGLI

ORGANI POLITICI.

06. I SOGGETTI POLITICI, SINGOLI O COLLEGIALI, UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI INSERIMENTO DI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ORGANO DI CUI FANNO PARTE, PRESENTERANNO LA RELATIVA PROPOSTA, PER IL

COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA E PER LA RACCOLTA DEI RELATIVI PARERI.

07. QUALORA LA PROPOSTA NON RISPETTI QUANTO PRESCRITTO DAI COMUNI PRECEDENTI OPPURE LA DELIBERA CHE SI PROPONGA NON SIA DI

COMPETENZA DELL'ORGANO ADITO, IL RELATIVO PRESIDENTE NON E' OBBLIGATO ALL'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO NE' A CONVOCARE

L'ORGANO, MA DOVRA' DARNE, SU CONFORME PARERE DEL SEGRETARIO,
IMMEDIATA
COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE.

ART. 38

SERVIZI

01. IL COMUNE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, ISTITUISCE,
GESTISCE ED
ORGANIZZA I SERVIZI PUBBLICI AVENTI PER OGGETTO LA
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI ED ATTIVITA' NELL' INTERESSE DELLA
COMUNITA', PER
OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE E PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, INFORMANDONE LA GESTIONE AI
PRINCIPI DI
ECONOMICITA', EFFICIENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA
DEGLI UTENTI. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE, CHE PUO' AVVENIRE
ANCHE IN
COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI, DEVE ESSERE, PER
CIASCUN SERVIZIO, PRECEDUTA DA UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA CHE
TENGA
CONTO DEI PRINCIPI DI CUI AL PRIMO COMMA.

02. L' ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI SARANNO DELIBERATI
DAL
CONSIGLIO COMUNALE, IN UNA DELLE FORME INDICATE NELL'
ARTT. 22 DELLA LEGGE 142/90 , SULLA SCORTA DI UN PIANO TECNICO
FINANZIARIO.

03. LA GESTIONE DI TUTTI I SERVIZI PUBBLICI DEVE ESSERE IMPRONTATA AD
EFFICIENZA ED ECONOMICITA'.

ART. 39

DISCIPLINA DEI SERVIZI

01. UN APPOSITO REGOLAMENTO, OLTRE ALLE FORME DI GESTIONE, AI CRITERI DI
VALUTAZIONE ED AL CONTENUTO DEL CITATO PIANO,
DISCIPLINERA':

A) L' ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI. PER QUELLI GESTITI IN
ECONOMIA, IL REGOLAMENTO PREVEDERA' LE VARIE MODALITA' DI
ESECUZIONE, DI INDIVIDUAZIONE DI FORNITORI E ESECUTORI, L' ISTITUZIONE DI
APPOSITI ALBI DI DITTE LOCALI, LE FORME DI CONTRATTO ED
I MODI DI PAGAMENTO;

B) LA COMPOSIZIONE E LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
FORMATO
DA QUATTRO MEMBRI, OLTRE AL PRESIDENTE, NOMINATI FRA
COLORO CHE ABBIANO COMPETENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA E
POSSEGGANO I

REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE E CHE NON
SIANO STATI CANDIDATI NELLE ULTIME ELEZIONI COMUNALI;

C) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI, IN
BASE

ALLE NORME PREVISTE IN MATERIA PER GLI

AMMINISTRATORI;

D) LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, DEL PRESIDENTE E DEL

DIRETTORE;

E) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO;

F) LE MODALITA' ORGANIZZATIVE PER L'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE E

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE;

G) LE MODALITA' DEI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO NONCHE' LA

VERIFICA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE.

ART. 40

FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE, PER LO SVOLGIMENTO, IN MODO ECONOMICO ED EFFICIENTE E IN AMBITI TERRITORIALI DETERMINATI, DELLE PROPRIE FUNZIONI E DI SERVIZI DETERMINATI, PUO' ATTUARE COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI, FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA.

02. LA DELIBERAZIONE CONSILIARE, CHE AUTORIZZA LA PARTECIPAZIONE AD ENTI O

CONSORZI O APPROVA CONVENZIONI, UNIONI O ALTRE FORME

DI COLLABORAZIONE, REGOLA I PRESUPPOSTI, LE FINALITA', IL FUNZIONAMENTO ED IL

FINANZIAMENTO E PROVVEDE AFFINCHE' LA LORO

ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI

EFFICIENZA, ECONOMICITA' E PARTECIPAZIONE.

03. I RAPPRESENTANTI ELETTIVI DEL COMUNE, PER LA CUI NOMINA SI APPLICA L'ARTT.

32 DELLA LEGGE 142/90 , COSI' COME RECEPITO E

MODIFICATO DALLA L.R. 07/92 , DEBONO POSSEDERE I REQUISITI DI COMPETENZA

TECNICA O AMMINISTRATIVA E QUELLI PER LA NOMINA A

CONSIGLIERE COMUNALE E NON ESSERE STATI CANDIDATI NELLE ULTIME ELEZIONI

COMUNALI.

ART. 41

GESTIONE FINANZIARIA LE RISORSE DEL COMUNE SONO COSTITUITE DA ENTRATE PROPRIE E DERIVATE, COME PREVISTO DALL' ARTT. 54 DELLA

LEGGE 142/90 ; L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE E' DISCIPLINATO DALLA

LEGGE DELLO STATO. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LE

NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' CON APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO, DISCIPLINATO DALLA LEGGE, DESCRITTO

NEGLI INVENTARI PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI. I

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE DATI IN AFFITTO, QUELLI

DEMANIALI CONCESSI IN USO, CON LE MODALITA' PREVISTE NEL
REGOLAMENTO E CON TARIFFE STABILITE DALLA GIUNTA, RISPONDENTI SEMPRE
A

PRINCIPI DI CONGRUITA'. LE SOMME EVENTUALMENTE PROVENIENTI
DA LASCITI O DONAZIONI, OPPURE DA ALIENAZIONI DI BENI DEBBONO ESSERE
IMPIEGATE PER L'INCREMENTO O IL MIGLIORAMENTO DEL
PATRIMONIO, TRANNE CHE LA LEGGE NON CONSENTA L'UTILIZZO PER
MIGLIORAMENTI GESTIONALI.

01. LA GESTIONE DELLE RISORSE AVVIENE SULLA BASE DEL BILANCIO ANNUALE
CORREDATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E
DA UN BILANCIO PLURIENNALE, ARTICOLATI PER PROGRAMMI E SERVIZI,
PREDISPOSTO

DALLA GIUNTA IN BASE ALLE DIRETTIVE ED AGLI INDIRIZZI
ELABORATI DAL CONSIGLIO CON RIFERIMENTO AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN
CORSO E AL CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

02. I RISULTATI DELLA GESTIONE ANNUALE SONO DIMOSTRATI NEL CONTO
CONSUNTIVO PER MEZZO DI UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA
CIRCOSTANZIATA CON CUI LA GIUNTA, COME PREVISTO DAL COMMA 01 ,
DELL'ARTICOLO SUCCESSIVO, VALUTI L'EFFICACIA DELLA GESTIONE IN
RELAZIONE ALLE RISORSE.

03. AL CONTO CONSUNTIVO SONO ALLEGATI I BILANCI ED I RENDICONTI DEGLI
ENTI,
ISTITUZIONI, AZIENDE, CONSORZI, SOCIETA' ED ALTRI
ORGANISMI CUI PARTECIPA FINANZIARIAMENTE, IN MODO DIRETTO O INDIRETTO
IL
COMUNE.

ART. 42

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA VERIFICA DEI RISULTATI PREFISSATI NELLE RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA DEVE TENERE CONTO DEI MEZZI IMPIEGATI E
DELLA QUANTITA' E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' RESE ALLA
COMUNITA', INOLTRE DEVE INDIVIDUARE LE DISFUNZIONI ED
INDICARE LE SOLUZIONI PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI.

02. LA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONTO
CONSUNTIVO, OLTRE ALLA ACCENNATA VERIFICA, CONTERRA'
PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA
GESTIONE E DELLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.

03. L'ORGANO DI REVISIONE, PER IL QUALE LE NORME REGOLAMENTARI, COME
PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI, DISCIPLINANO GLI
ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI, LE ATTRIBUZIONI ED I RAPPORTI CON
L'ENTE, I
REQUISITI E LE INCOMPATIBILITA' IN AGGIUNTA A
QUELLI PREVISTI DALL' ARTT. 2399 DEL C.C. I MOTIVI E LE PROCEDURE PER LA
REVOCA,

COLLABORA CON GLI ORGANI COMUNALI CON PARERI
PREVENTIVI SU PROVVEDIMENTI CHE IMPEGNINO PIU' DI TRE BILANCI E
CONSULENZE

TECNICO-CONTABILI SULLE FORME ASSOCIATIVE E SULLA

ISTITUZIONE DI SERVIZI PUBBLICI E SVOLGE LE FUNZIONI PREVISTE DAL D.M.
04.10.1991
EMANATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO E RELATIVO AL
TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 43

I CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 142/90 ,
COSI'

COME RECEPITO E MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE

48/91 , E FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI REGIONALI IN TEMA DI UTILIZZAZIONE DEI
TRASFERIMENTI FINANZIARI AGLI EE.LL. , DI APPALTI DI
LAVORI E FORNITURE E DI MODALITA' DI CONFERIMENTO DI SERVIZI, IL
PROCEDIMENTO CONTRATTUALE E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

02. ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI E DELLE CONVENZIONI, CHE DEVONO
ESSERE

PRECEDUTI ED AUTORIZZATI DA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO

O DI GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, PROVVEDE IL SINDACO O
L'ASSESSORE DELEGATO.

03. LA DELIBERAZIONE AUTORIZZATIVA DEVE INDICARE TRA L'ALTRO:

- IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

- L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE
ESSENZIALI;

- LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

04. GLI ATTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, CHE SONO ROGATI DAL SEGRETARIO
COMUNALE, E TUTTI I VERBALI DI AGGIUDICAZIONE, CHE SONO
PUBBLICATI PER TRE GIORNI ALL'ALBO PRETORIO.

05. EVENTUALI RECLAMI AVVERSO I VERBALI DI AGGIUDICAZIONE SARANNO
ESAMINATI DALLA GIUNTA CHE, IN SEDE DI AUTOTUTELA, PUO'
ANNULLARLI O FARE RINNOVARE IN PARTE LA PROCEDURA.

ART. 44

COMMISSIONI COMUNALI

01. I CASI DI INCOMPATIBILITA', INELEGGIBILITA', SOSPENSIONE E DECADENZA
PREVISTI PER I CONSIGLIERI COMUNALI SONO ESTESI A TUTTI
I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI.

ART. 45

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. SI RITIENE OPPORTUNO NON PREVEDERE NORME TRANSITORIE E FINALI
NEANCHE
PER IL FUTURO.